

COLLABORAZIONE CON IL “SERVIZIO PER IL LAVORO”

Il Servizio per il Lavoro raccoglie un bagaglio di esperienze e capacità, grazie alla preziosa presenza di volontari che lo gestiscono all'interno delle parrocchie.

Agli incontri di coordinamento tenuti dall'Ufficio della Pastorale e Sociale del Lavoro, insieme ai volontari dei vari Servizi per il Lavoro, partecipa anche la Fondazione Don Mario Operti, con operatori del Programma Borse Lavoro.

Tante sono le attività svolte dai volontari nei loro sportelli, tra le quali segnalare alla Fondazione Operti situazioni di persone per le quali potrebbe essere importante e necessaria l'attivazione di un percorso che le aiuti ad aumentare l'occupabilità.

Proprio per questo, si è dato vita ad un progetto che consenta di unire l'esperienza dei volontari del Servizio all'iniziativa dello strumento del Lavoro Accessorio.

Attraverso il Lavoro Accessorio, oltre ad integrare il reddito, il prestatore ha la possibilità di avvicinarsi gradualmente al mondo del lavoro, riacquisendo quelle regole comportamentali che un corretto approccio al lavoro necessita, quali la puntualità, il rispetto dei ritmi e tempi di lavoro preordinati, l'uscita dall'isolamento e dalla disperazione.

Riferimenti

I Servizi per il Lavoro che intendono attivare un lavoro accessorio all'interno della Parrocchia stessa, possono contattare la Fondazione, il cui riferimento per questa iniziativa è Cristina Cantino (tel 011/5636920 – cell di servizio 335/1805338 – mail: amministrazionebl@fondazioneoperti.it). Attraverso il primo contatto, si potrà capire insieme se e come dar vita all'iniziativa, attraverso una valutazione progettuale del percorso che la Parrocchia intende far intraprendere alla persona individuata.

Il Lavoro Accessorio presenta delle caratteristiche di cui, in seguito, sono indicate le principali; il documento in questione non è esaustivo: grazie ad una consulenza telefonica e/o ad un incontro presso gli uffici della Fondazione, verranno date le informazioni necessarie.

Cosa la Fondazione Operti mette a disposizione

- Un co-finanziamento. A seguito di cambiamenti legislativi e burocratici relativi al lavoro accessorio, si sta valutando l'entità e le modalità della collaborazione.
- La consulenza sull'utilizzo dello strumento del Lavoro Accessorio (anche nei casi in cui il Servizio per il Lavoro o la Parrocchia stessa decidano di attivare l'iniziativa con risorse economiche totalmente proprie, ma con necessità di chiarimenti e delucidazioni relative alle modalità, documenti, tempistiche ecc....).

Valori aggiunti

- Potenziamento dell'autonomia e il coinvolgimento dei volontari che hanno la possibilità di seguire le persone sul territorio, in modo capillare. In tal modo il percorso è seguito in maniera personalizzata;
- Animazione comunitaria sul tema del lavoro;
- Il Lavoro Accessorio è uno strumento per fornire un sostegno economico, non esclusivamente assistenziale, per un tempo e un importo limitati.

CARATTERISTICHE DEL LAVORO ACCESSORIO

E' una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto "accessorie", che non sono riconducibili a contratti di lavoro, in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate.

L'accessorietà è da considerarsi in relazione alla questione economica (vedi sotto), e a mansioni non riconducibili a lavoro dipendente.

Il pagamento avviene attraverso i VOUCHER (buoni lavoro).

Sono garantite la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL.

Attenzione. Si precisa che lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione.

Le novità legislative previste dalla Legge di riforma del mercato del lavoro - 28 giugno 2012, n.92 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2012) - consistono nell'integrale sostituzione dell'articolo 70 e parziale modificazione dell'articolo 72 del decreto legislativo n.276 del 2003.

Tra le importanti modifiche, fondamentale è quella relativa al **limite economico**: i compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare i 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti. Il limite va inteso come netto ed è pari a 6.660 euro lordi.